Addante Francesco

Facebook: https://www.facebook.com/francesco.addante.52

Twitter: https://twitter.com/addantefrancsco Sito Web: www.francescoaddante.eu



DATI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA vigenti dal 23/06/2016

Adempimenti informativi abrogati	Aggiunti/modificati/integrati
	ATTI DI CARATTERE NORMATIVO E
	AMMINISTRATIVO GENERALE. Si aggiunge la
	precisazione: "ogni atto previsto dalla legge o
	comunque adottato", includendo le misure anticorruzione,
	i documenti di programmazione strategico-gestionale e
	gli atti degli OIV.
	CONTROLLI SU ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA'
	AMMINISTRAZIONE. Anche in questa sezione devono
	essere pubblicati gli atti degli OIV. In riferimento alla
	relazione degli organi di revisione amministrativa e
	contabile, si chiarisce che trattasi di "bilancio di
	previsione o budget, relative variazioni e conto
	consuntivo o bilancio di esercizio" "nonché tutti i rilievi
	ancorché NON recepiti della Corte dei conti"
RISORSE UMANE NEGLI UFFICI. Eliminato l'onere di	
renderle note in riferimento "ai dati relativi	
all'articolazione degli uffici" e alle loro "competenze".	
PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO. Viene abrogata l'"indicazione delle "diverse tipologie di	
abrogata l'"indicazione delle "diverse tipologie di rapporto, della distribuzione tra le diverse qualifiche e	
aree professionali e l'elenco dei titolari".	
aree professional e referies del alcolari i	TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE
	Ufficializzazione sito www.soldipubblici.gov.it
	ACCESSO A DATI STATISTICI PER FINALITA'
	SCIENTIFICHE. Il Comstat adotterà le linee guida che
	fissano le modalità attuative.
	DECORRENZA E DURATA DELL'OBBLIGO DI
	PUBBLICAZIONE S'introduce la possibile permanenza di
	pubblicazione superiore o inferiore rispetto a cinque anni.
INCARICHI GRATUITI. Soppressi gli obblighi di	PATRIMONIO E DICHIARAZIONE DEI REDDITI
pubblicazione relativi ai titolari di incarichi dirigenziali, a	L'obbligo degli organi di indirizzo politico viene esteso
qualsiasi titolo conferiti, "attribuiti a titolo gratuito".	anche ai titolari di incarichi dirigenziali dei quali
	devono essere pubblicati anche gli emolumenti
	complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. I
	dati dovranno essere disponibili fino alla cessazione
	dell'incarico e sono soggetti all'accesso civico anche oltre
	tale termine.

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE. Introdotte delle sanzioni pecuniaria da 500 a 10.000 euro per il soggetto che non pubblica i pagamenti della P.A e i dati relativi a patrimonio, reddito, ecc, degli organi di indirizzo politico e dei titolari di incarichi dirigenziali, fermo restando, in questo e in tutti gli altri casi, la responsabilità del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni, dei dirigenti responsabili dell'amministrazione, assieme al Responsabile delle Trasparenza, nel controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico. Il rifiuto, differimento, limitazione di quest'ultimo al di fuori delle ipotesi di esclusioni stabilite dall'Autorità (costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale di responsabilità per danno all'immagine causa dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale) e il mancato rispetto di tutti questi soggetti dell'ordine, da parte dell'ANAC, di procedere, entro 30 giorni, alla pubblicazione dei dati omessi, costituisce illecito disciplinare. Inoltre è prevista per il responsabile della pubblicazione una sanzione, pari alla somma corrisposta, in caso di omessa o parziale pubblicazione degli incarichi delle Controllate.

RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI TRASPARENZA che saranno indicati negli atti di conferimento condizionando il "conferimento di successivi incarichi".

INCARICHI CONFERITI NELLE SOCIETÀ

CONTROLLATE Introdotto, anche in regime di
amministrazione straordinaria, escluse le quotate, per gli
incarichi di collaborazione, consulenza o professionali,
arbitrali l'obbligo di pubblicare: estremi, oggetto, ragione,
durata, compenso della prestazione, CV, procedura di
selezione e numero di partecipanti.

CONTROLLATE: SANZIONE DELLA SOMMA
CORRISPOSTA PER CHI HA PAGATO SE NON
PUBBLICA I DATI Sanzione "pari alla somma
corrisposta" "in caso di omessa o parziale pubblicazione"
degli incarichi per il "soggetto che ha effettuato il
pagamento" oltre a costituire condizione di inefficacia per
il pagamento stesso.

AMMINISTRATORI GIUDIZIARI. Obbligo di pubblicazione degli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi in apposito Albo con l'indicazione di: "incarichi, autorità conferente, data di attribuzione e cessazione, acconti e compenso finale liquidati".

	AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E
	LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E
	CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA Introdotti gli stessi obblighi di pubblicazione previsti per l'Albo degli amministratori giudiziari presso il Ministero della Giustizia. PROCESSI DI MOBILITÀ DEI DIPENDENTI. Deve
	essere assicurata la pubblicità in forma adeguata dal Dipartimento della funzione pubblica e anche per il personale in servizio presso le Città metropolitane e le Province.
"dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio assieme al numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate".	CRITERI E TRACCE IN BANDI DI CONCORSO. Devono essere resi noti "i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte".
ENTITA' DEL PREMIO MEDIAMENTE CONSEGUIBILE Soppresso l'obbligo pubblicazione per rilevare il livello di selettività e il grado di differenziazione nell'utilizzo della premialita'.	CRITERI DEFINITI NEI SISTEMI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Devono essere resi evidenti per l'assegnazione del trattamento accessorio.
BENESSERE ORGANIZZATIVO DIPENDENTI Scomparso l'obbligo di rendere noti i livelli di uno studio che si propone di analizzare il clima, la motivazione e la soddisfazione del personale interno per evidenziare criticità e migliorare, ove possibile, le condizioni di lavoro.	
LE PARTECIPATE VANNO SEMPRE PAGATE IN CASO DI OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI. Il divieto di erogare somme alle partecipate, in caso di mancata pubblicazione non è più valido nel caso si tratti di "obbligazioni contrattuali per prestazioni" che le stesse hanno svolte per chi le finanzia.	ENTI PUBBLICI VIGILATI, PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO, SOCIETA' PRIVATE PARTECIPATE. L'aggiornamento da parte di chi li finanzia, li vigila, o nomina i loro amministratori riguarda, ora, anche la pubblicazione di provvedimenti in materia di costituzione, acquisto, gestione, alienazione, quotazione e razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche.
ESCLUSE LE SOCIETA' QUOTATE. Si precisa che le disposizioni non valgono per le società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati.	
ATTI DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE, CONCORSI Non sono più conoscibili online (pubblicazione in forma sintetica di: contenuto, oggetto, eventuale spesa prevista ed estremi relativi ai principali documenti del fascicolo relativo al procedimento) le informazioni su tutti i tipi di autorizzazioni amministrative e le concessioni rilasciate delle P.A., e circa i "provvedimenti finali" dei "concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera". ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTE Non c'è più alcun onere di rendere noti i dati aggregati dell'attività amministrativa svolte da ogni P.A. e il monitoraggio	

ancora previste dalla Legge anticorruzione e siano rimasti	
vigenti le disposizioni che obbligano le P.A. a rendere noti	
i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria	
competenza.	
CONTROLLI SULLE IMPRESE. Soppresso l'onere di	
informare online le aziende e rendere note le tipologie di	
controllo a cui sono assoggettate e l'elenco degli	
adempimenti da controllare.	
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI. Sparisce la	
"responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile"	
per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio	
economico del dirigente in caso di omissione o	
incompletezza di pubblicazione.	
	BENI IMMOBILI E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
	Ribadendo quanto previgente s'introduce la "detenzione"
	oltre al "possesso" degli immobili per le quali le P.A.
	devono pubblicare le informazioni identificative.
COSTI E TEMPI DI EROGAZIONE SERVIZI. Non	CARTA DEI SERVIZI. L'obbligo informativo viene
saranno più conoscibili online i tempi medi di erogazione,	esteso anche per "i gestori di pubblici servizi" che, in
di attesa, e i costi effettivamente sostenuti per i servizi.	aggiunta, dovranno pubblicare i costi contabilizzati e il
	relativo andamento nel tempo.
	TEMPI MEDI DI PAGAMENTO
	DELL'AMMINISTRAZIONE. L'indicatore si estende alle
	"prestazioni professionali" nonché all'"ammontare
	complessivo dei debiti" e al "numero delle imprese
	creditrici".
REGOLAMENTI E ONERI INFORMATIVI. Non devono	
più pubblicati i regolamenti e gli altri provvedimenti	
ministeriali per la regolazione di poteri autorizzatori,	
concessori o certificatori, l'accesso ai servizi pubblici. Via	
anche l'elenco degli oneri informativi per cittadini e	
imprese a seguito di questi provvedimenti nonostante sia	
rimasta vigente la disposizione che prevede la	
pubblicazione dello scadenzario con l'indicazione delle	
date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi	
introdotti.	
UFFICIO DEL PROCEDIMENTO ANZICHE' IL NOME	
DEL RESPONSABILE. Viene abrogato l'obbligo di	
indicare, in riferimento a ciascuna "tipologia di	
procedimento", il "nome del responsabile del	
procedimento" in sostituzione del quale si prevede,	
invece, I' "ufficio del procedimento".	
CUSTOMER SATISFACTION I risultati delle indagini	1
condotte sulla qualità dei servizi erogati non saranno più	
pubblicati	
pubblicati ACCESSO ALLE BANCHE DATI P.A. Non saranno più	
pubblicati	
pubblicati ACCESSO ALLE BANCHE DATI P.A. Non saranno più	
pubblicati ACCESSO ALLE BANCHE DATI P.A. Non saranno più note le convenzioni-quadro con cui si disciplinano le	
pubblicati ACCESSO ALLE BANCHE DATI P.A. Non saranno più note le convenzioni-quadro con cui si disciplinano le modalità di accesso per consentire l'effettiva	
pubblicati ACCESSO ALLE BANCHE DATI P.A. Non saranno più note le convenzioni-quadro con cui si disciplinano le modalità di accesso per consentire l'effettiva decerteficazione tramite l'interoperabilità, tra	

a sezione a pubblicarne i criteri di formazione. RICHI DI CONSULENZA. Si estendono a tutta la za sanitaria gli obblighi di pubblicazione dei lenti e collaboratori" dai quali prima erano esclusi consabili delle strutture semplici".
za sanitaria gli obblighi di pubblicazione dei lenti e collaboratori" dai quali prima erano esclusi onsabili delle strutture semplici".
za sanitaria gli obblighi di pubblicazione dei lenti e collaboratori" dai quali prima erano esclusi onsabili delle strutture semplici".
za sanitaria gli obblighi di pubblicazione dei lenti e collaboratori" dai quali prima erano esclusi
za sanitaria gli obblighi di pubblicazione dei lenti e collaboratori" dai quali prima erano esclusi
za sanitaria gli obblighi di pubblicazione dei lenti e collaboratori" dai quali prima erano esclusi
za sanitaria gli obblighi di pubblicazione dei lenti e collaboratori" dai quali prima erano esclusi
za sanitaria gli obblighi di pubblicazione dei lenti e collaboratori" dai quali prima erano esclusi
za sanitaria gli obblighi di pubblicazione dei lenti e collaboratori" dai quali prima erano esclusi
RICHI DI CONSULENZA. Si estendono a tutta la za sanitaria gli obblighi di pubblicazione dei
RICHI DI CONSULENZA. Si estendono a tutta la
<u>'</u>
o prestazioni per conto del S.S.N. sono obbligati in
DI ATTESA. I soggetti pubblici e privati che
ati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio.
ambito temporale e beneficiario, tutti i pagamenti
le consultare in forma aggregata per tipologia di
PARENZA PAGAMENTI DEL S.S.N. Deve essere
i

Addante Francesco

Facebook: https://www.facebook.com/francesco.addante.52

Twitter: https://twitter.com/addantefrancsco

Sito Web: www.francescoaddante.eu



CODICE APPALTI in integrazione con il Decreto Trasparenza. Dati da pubblicare dal 19 Aprile e 23 Giugno 2016

Adempimenti informativi abrogati

OPERE PUBBLICHE (art. 38 del **D.lgs. 33/2013**) La novella ribadisce quanto previgente ad eccezione delle valutazioni "ex ante" in riferimento a "gli esiti delle valutazioni ex post" dalle quali i valutatori potrebbero discostarsi rispetto scelte delle amministrazioni e della relativa tempestiva pubblicazione.

Aggiunti/modificati/integrati

PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA (Art. 29 del **D.lgs.50/2016**:) Devono essere pubblicati (in formato aperto sul sito della P.A. e sui siti web del MIT e degli Osservatori Regionali dell'ANAC) e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" (anche con un link alle banche dati contenenti i dati, le informazioni o i documenti da pubblicare) tutti ali atti relativi a: * "programmazione" di lavori, opere, servizi e forniture" (e quindi anche per tutti gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro) in sintonia con l'art.38 del D.lgs. 33/2013 riguardo alla "pubblicità di processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle **OPERE PUBBLICHE**" per le quali viene richiesta la pubblicazione tempestiva, anche in questo caso, degli "atti di programmazione" con l'indicazione dei "tempi", dei "costi unitari" e degli "indicatori di realizzazione". [La novella introduce tale disposizione anche per quelle "in corso" e non solo completate, prevedendo che a redigere lo schema tipo sia il MEF (e non più l'ex AVCP) ma d'intesa con l'ANAC]

- * "procedure per l'"affidamento" di appalti pubblici di
- 1) "servizi, forniture, lavori e opere",
- 2) "concorsi pubblici di progettazione",
- 3) "concorsi di idee e di concessioni"
- ivi compresi gli atti delle procedure "sotto soglia" disciplinate all'art. 36 del nuovo codice degli Appalti (p.2.4 della proposta di Linee Guida ANAC pubblicate il 6 luglio 2016: e quindi anche quelle che si riferiscono ad importo inferiore a 40.000 euro come gli affidamenti diretti)
- * provvedimenti (nei successivi "due giorni" dalla data di adozione) di "esclusioni" dalla procedura di affidamento e le "ammissioni" all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionale,

(pubblicazione necessaria per consentire l'eventuale proposizione del ricorso e quindi l'impugnazione di tali

atti da parte dei concorrenti, così come recentemente stabilito dalle modifiche apportate al Codice del processo amministrativo dallo stesso D.lgs. 50/2013)

- * la "composizione della commissione giudicatrice" e i "curricula dei suoi componenti"
- * "resoconti" della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Questo presuppone che siano incluse tutte le altre informazioni che il RUP è tenuto a segnalare nel corso dell'esecuzione come prescritto dallo stesso Codice degli Appalti, ossia:

- "modificazioni al contratto durante il periodo di efficacia", ossia "variazione dell' aggiudicatario in corso d'opera" e "errori" o di omissioni del "progetto" esecutivo";
- "varianti in corso d'opera";
- "sospensioni" che superano il 1/4 del tempo contrattuale complessivo".

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI. (Art. 23 c.1 let."b" del **D.lgs.33/2013**) Sparisce per oani provvedimento la pubblicazione (prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto) della scheda sintetica riportante il "contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento"

PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE

DI OPERE PUBBLICHE (Art. 37 del D.lgs.33/2013). Le informazioni circa gli avvisi di preinformazione, i risultati della procedura, le modalità di pubblicazione degli avvisi, i Bandi, gli Avvisi periodici indicativi, quelli sull'esistenza di un sistema di qualificazione, ecc. si riferiscono agli atti e alle informazioni oggetto di pubblicità ripresi dal nuovo Codice degli Appalti e devono seguire i termini temporali in esso previsti. Allo stesso Codice si rimanda anche l'obbligo previgente abrogato di pubblicare la "delibera a contrarre" dei "cottimi fiduciari" e delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando.

ADEMPIMENTI INFORMATIVI ANTICORRUZIONE **XML** (Art. 37 del **D.lgs.33/2013**).

Le informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente (con riferimento alla modalità di selezione prescelta) per l'affidamento di lavori, forniture e servizi che le P.A. erano tenute, ai sensi del c.32 dell'art.1 della L.190/2012, a trasmettere, a pubblicare annualmente (e semestralmente) rendendo disponibile il link del file in XML all'ANAC formato aperto е aggiornare tempestivamente sul proprio sito web istituzionale sono assolte attraverso l'invio dei medesimi dati alla "BDAP" (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche del MEF/RGS) ma

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI. (Art. 23 c.1 let."b" del **D.lgs.33/2013**) L'aggiornamento semestrale dei provvedimenti finali dei procedimenti di "scelta del contraente" per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla "modalità di selezione prescelta", si riferisce agli obblighi di pubblicità introdotti dal nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016) e devono seguire i termini temporali in esso previsti.

PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE (Art. 37 del D.lgs.33/2013).

Gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione sono indicate dal nuovo Codice degli Appalti (articoli relativi alla pubblicità).

ADEMPIMENTI INFORMATIVI ANTICORRUZIONE XML (Art. 37 del D.lgs.33/2013).

In virtù della centralizzazione dei dati di cui all'art.9-bis, gli adempimenti informativi previsti dalla legge anticorruzione (XML) sono assolti con la trasmissione degli stessi dati al "BDAP" ma limitatamente alla parte lavori.

limitatamente alla parte lavori.	
	ADEMPIMENTI BDAP DEL RGS/MEF. (Art.52 comma
	4-bis del D.lgs.33/2013) Estesi ai soggetti che devono
	pubblicare le informazioni in materia di trasparenza gli
	adempimenti informativi previsti per le P.A. obbligate a
	trasmettere i dati al "BDAP".